

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

PREAMBOLO

1. Il presente Regolamento fa espresso riferimento al “Regolamento per la formazione continua” approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014 e successive modifiche.
2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena si riserva di integrare o modificare il presente Regolamento sulla base delle indicazioni che emergeranno nell'applicazione pratica dello stesso, ovvero a seguito delle modifiche che il CNF dovesse apportare al proprio Regolamento, ovvero ancora in applicazione delle linee guida e delle circolari interpretative che il CNF dovesse emanare ai sensi dell'art. 7 n. 2 dello stesso Regolamento.
3. Il Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento, ha il compito di sovrintendere e coordinare nelle proprie circoscrizioni l'attività di formazione continua, vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti.

ARTICOLO 1 - OBBLIGO FORMATIVO

1. Sono tenuti all'obbligo della formazione continua:
 - tutti gli avvocati iscritti all'Albo, compresi gli avvocati iscritti nei relativi elenchi e registri speciali degli addetti agli uffici legali di Enti Pubblici;
 - gli avvocati stabiliti;
 - i tirocinanti abilitati.
2. L'obbligo della formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo, agli Elenchi ed ai Registri a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, salve le ipotesi di esenzione ed esoneri di cui all'art. 15 del regolamento del CNF ed art. 9 del presente.
3. L'obbligo della formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo o nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio.
4. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale e prevede l'acquisizione di almeno 60 (sessanta) crediti formativi, dei quali 9 (nove) nelle materie obbligatorie (deontologia, ordinamento e previdenza forensi, etica professionale), con un minimo di 15 (quindici) crediti per ogni anno, di cui 3 (tre) nelle materie obbligatorie.
I 15 crediti residui, rispetto ai minimi annuali richiesti, possono essere conseguiti indifferentemente nel corso del triennio formativo di riferimento.
Qualora l'obbligo formativo inizi a decorrere dal secondo anno i crediti formativi residui da conseguire nel biennio saranno n. 10; qualora invece inizi a decorrere dal terzo anno saranno n. 5; fermo restando il conseguimento dei crediti minimi annuali di cui sopra.

5. Il recupero dei crediti formativi mancanti nell'ambito del triennio formativo non è consentito; è consentita esclusivamente la compensazione dei crediti maturati nell'ambito del triennio, per annualità consecutive e nella misura massima di n. 5 c.f.

La compensazione è esclusa per la materia di deontologia e etica professionale.

6. È ammessa la formazione a distanza (FAD) nei limiti del 40 per cento dei crediti previsti nell'intero triennio (massimo 24 c.f.).

ARTICOLO 2 - ATTIVITA' FORMATIVA

1. La formazione continua consiste in attività di *aggiornamento* (adeguamento della formazione iniziale) e di *formazione* (acquisizione di nuove competenze o di maggiore specializzazione), che si distinguono per livelli (base, avanzato e specialistico).

2. Gli eventi formativi oggetto di accreditamento possono essere organizzati da enti pubblici e privati, dal CNF, da Cassa Forense e dai Consigli dell'Ordine nonché da soggetti pubblici o privati che operano in ambito forense o, comunque, in ambiti attinenti all'esercizio della professione forense che abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.

3. Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo tutte le attività indicate nell'art. 13 del Regolamento CNF n. 6/2014.

ARTICOLO 3 – RIPARTIZIONI E COMPETENZE IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CNF n. 6/14 CNF, provvedono all'accreditamento degli eventi formativi il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dell'Ordine nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Sono di competenza del Consiglio Nazionale Forense:

- eventi a rilevanza interdistrettuale e nazionale, eventi seriali, eventi che si svolgono all'estero;
- corsi diretti al conseguimento del titolo di avvocato specialista;
- corsi di cui all'art. 22 Legge Professionale (esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori);
- formazione a distanza;
- pubblicazioni, anche on - line, a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi;
- partecipazione a commissioni di studio, istituzionali o d'esame, a seconda del soggetto che le ha costituite e per quelle per il concorso per uditore giudiziario;
- attività di studio e aggiornamento individuale, se effettuate attraverso l'utilizzo di sistemi telematici.

3. Sono di competenza del Consiglio dell'Ordine distrettuale gli eventi formativi promossi od organizzati in collaborazione da più COA dello stesso Distretto di Corte d'Appello.

4. Sono di competenza del Consiglio dell'Ordine:

-eventi a rilevanza locale;

- contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;

- attività di aggiornamento individuale e studio, se effettuate senza l'utilizzo di mezzi telematici;

- partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per gli altri concorsi di rilevanza giuridico – forense.

5. La Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza Forense provvede all'accREDITAMENTO degli eventi dalla stessa organizzati nella materia previdenziale.

ARTICOLO 4 - ACCREDITAMENTO E PATROCINIO DI EVENTI FORMATIVI

1. Gli organizzatori degli eventi formativi, al momento del deposito della relativa richiesta di accREDITAMENTO e/o patrocinio dell'evento al Consiglio dell'Ordine, devono indicarne tipologia, destinatari, nonché trasmetterne il programma completo; il Consiglio dell'Ordine si riserva di richiedere documentazione e/o chiarimenti integrativi.

2. Qualora l'evento di cui si chiede l'accREDITAMENTO e/o il patrocinio riguardi materia di competenza del Comitato Pari Opportunità quest'ultimo sarà preventivamente interpellato per le proprie valutazioni ed il proprio parere.

3. Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento CNF n. 6/2014 il Consiglio dell'Ordine si pronuncia sull'accREDITAMENTO entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta.

4. L'accREDITAMENTO e il patrocinio concessi valgono esclusivamente per il singolo evento formativo; in caso di ripetizione dello stesso, la relativa richiesta dovrà nuovamente essere trasmessa.

5. Il riconoscimento del patrocinio da parte del Consiglio dell'Ordine per come indicato all'articolo seguente, non costituisce, di per sé, riconoscimento di crediti formativi.

6. Il Consiglio dell'Ordine predispone apposito modulo di richiesta di accREDITAMENTO e/o patrocinio reperibile sul sito istituzionale dello stesso, la cui compilazione è necessaria.

7. In caso di particolare urgenza, l'accREDITAMENTO è disposto dal Consigliere Referente per la Formazione Continua e successivamente ratificato dal Consiglio dell'Ordine alla prima adunanza utile; fermo restando l'inoltro della richiesta di accREDITAMENTO al Comitato Pari Opportunità per le materie di propria competenza ai fini del relativo parere.

ARTICOLO 5 – ORGANIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI

1. Gli eventi formativi si distinguono in

Eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati operanti in ambito forense che abbiano maturato esperienza nello svolgimento di attività formative

Detti eventi prevedono la partecipazione del Consiglio dell'Ordine, cui dovrà pervenire il programma dell'iniziativa in tempo utile per poterlo visualizzare/integrare e modificare e quindi per consentire l'effettiva collaborazione ed il reale controllo del Consiglio.

Il medesimo ha infatti la possibilità di proporre relatori nonché argomenti integrativi o modificativi. La pubblicità e la diffusione agli Iscritti è a cura della Segreteria dell'Ordine tramite comunicazione e-mail ed inserimento su piattaforma SFERA.

La partecipazione comporta l'automatico riconoscimento dei relativi crediti formativi attribuiti.

Eventi organizzati da terzi, pubblici o privati, accreditati dal COA

Gli eventi sono accreditati su apposita richiesta da inoltrare utilizzando il modulo presente sul sito istituzionale dell'Ordine.

La diffusione di detti eventi agli Iscritti avviene a cura della Segreteria del COA esclusivamente tramite pubblicazione della locandina sul sito istituzionale e sull'App dell'Ordine.

L'ente organizzatore ha l'onere di predisporre la relativa locandina, pubblicizzare l'evento con la seguente dicitura “evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena” e rilasciare idoneo attestato di partecipazione.

Eventi organizzati da terzi, pubblici o privati, per cui viene chiesto il solo patrocinio del Consiglio dell'Ordine

Il patrocinio viene concesso previa apposita richiesta da inoltrare utilizzando il modulo presente sul sito istituzionale dell'Ordine.

Detti eventi, per i quali si autorizza l'utilizzo del logo del COA, vengono pubblicizzati dalla Segreteria tramite inserimento sul sito istituzionale e sull'App dell'Ordine.

L'ente organizzatore ha l'onere di predisporre la relativa locandina e pubblicizzare l'evento con la seguente dicitura “evento formativo patrocinato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena”

Il riconoscimento dei crediti agli Iscritti avverrà previo invio dell'attestato di partecipazione.

2. Il COA provvede altresì alla diffusione agli iscritti, tramite pubblicazione sul sito istituzionale e sull'App dell'Ordine, degli eventi organizzati in collaborazione con Istituzioni Forensi nazionali o distrettuali nonché di quelli organizzati da Associazioni Forensi maggiormente rappresentative ed accreditati dal CNF direttamente o tramite i protocolli d'intesa di cui all'art. 14 Regolamento n. 6/2014.

La partecipazione ai primi comporta l'automatico riconoscimento dei relativi crediti formativi mentre per gli altri sarà necessario l'invio dell'attestato di partecipazione.

3. Gli eventi formativi riguardanti le materie obbligatorie sono appannaggio del Consiglio dell'Ordine; qualora vengano organizzati dalle Associazioni Forensi locali sono accreditati

esclusivamente se i relatori ricoprono o abbiano ricoperto la carica di Consigliere dell'Ordine e/o Consigliere Distrettuale di Disciplina.

In caso contrario il Consiglio provvede comunque all'accredito attribuendo esclusivamente crediti in materia ordinaria e non obbligatoria.

ARTICOLO 6 – RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PER ATTIVITA' DI AUTOFORMAZIONE, PER EVENTI NON PREVENTIVAMENTE ACCREDITATI O SVOLTI ALL'ESTERO EFFETTUATI IN MODALITA' NON TELEMATICA

1. Il riconoscimento di crediti formativi per le attività di cui al presente articolo avviene su richiesta dell'Iscritto, formulata mediante l'apposito modulo reperibile sul sito dell'Ordine, depositata presso la Segreteria o inviata a mezzo e-mail entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
2. L'istanza dovrà essere corredata da attestato di partecipazione, locandina e programma dell'evento.
3. L'elenco delle attività di autoformazione si trova nella tabella Allegato A del presente Regolamento.

ARTICOLO 7– DETERMINAZIONE NUMERICA DEI CREDITI FORMATIVI

Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del regolamento CNF n. 6/2014 il COA, sentito il parere del Consigliere responsabile per la Formazione, attribuirà i crediti formativi secondo i criteri di seguito indicati:

1. per le attività di **aggiornamento**

- della durata di mezza giornata **da 1 a 3 CF**
- della durata di un'intera giornata o più giornate **da 2 a 12 CF**

2. per le attività di **formazione**

- della durata di mezza giornata **da 2 a 4 CF**
- della durata di un'intera giornata o più giornate **da 6 a 20 CF**

I crediti saranno riconosciuti solo ove risulti documentata la partecipazione ad almeno l'ottanta per cento (80%) dell'evento.

ARTICOLO 8 - ESONERI

1. Sono esentati dall'obbligo della formazione continua:
 - a) gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge professionale per il periodo del loro mandato;

b) gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età (condizione rilevabile d'ufficio in base alla delibera del Consiglio dell'Ordine di Siena datata 24 settembre 2014);

c) i componenti di organi con funzioni legislative ed i componenti del Parlamento Europeo;

d) i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

2. In considerazione dell'attività istituzionale svolta, sono esonerati totalmente dalla formazione continua coloro che ricoprono le cariche di Consigliere del Consiglio Nazionale Forense, di Delegato o Consigliere di Cassa Forense, di componente dell'Assemblea o dell'Ufficio di Coordinamento dell'Organismo Congressuale Forense.

3. Sono esonerati per n. 10 crediti formativi di cui n. 3 nelle materie obbligatorie, per il periodo di esercizio della funzione, coloro che ricoprono le cariche di Componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina e del Consiglio Giudiziario.

4. Ai sensi dell'art. 15, 2° comma del regolamento n. 6/2014 del CNF e successive integrazioni, possono essere esonerati gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:

a) gravidanza; l'esonero è di n. 10 crediti per l'anno della gravidanza (salvo le ipotesi di cui alla lettera c) totale - a scelta dell'Avvocata - per l'anno del parto (se diverso da quello della gravidanza) o per l'anno successivo al parto;

b) adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o maternità (anche per adozione o affidamento) in presenza di figli minori, come da tabella allegato B del presente Regolamento, applicabile anche a genitori iscritti entrambi all'Albo. Nel caso di particolari condizioni di monogenitorialità (genitore singolo, separato, divorziato o vedovo) ed altre situazioni analoghe attinenti la prole, il Consiglio dell'Ordine riconosce un esonero di ulteriori n. 2 crediti rispetto a quello già previsto;

c) grave malattia o infortunio, o altre condizioni personali di analogha rilevanza: in tal caso il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere un esonero temporaneo – integrale o parziale – per documentati problemi di salute propri (tra i quali anche la gravidanza a rischio) o di familiari (coniuge, parenti in linea retta fino al primogenito o altri parenti se conviventi), anche ove riferiti alla famiglia di fatto, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o infortunio compresa la convalescenza, sulla scorta della certificazione medica che dovrà essere depositata a corredo della propria domanda di esonero. Nel caso di gravissime patologie dell'iscritto che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dell'Ordine valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l'esonero permanente;

d) interruzione dell'attività per periodo non inferiore a mesi 6 o trasferimento all'estero;

e) causa di forza maggiore;

f) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.

Nelle ipotesi di cui sopra l'esonero avviene esclusivamente su domanda dell'interessato da formulare sull'apposito modulo reperibile sul sito dell'Ordine. Il Consiglio si riserva di richiedere integrazioni e/o chiarimenti ove ritenuto necessario per una corretta valutazione dei crediti formativi da esonerare.

5. Gli esoneri parziali devono intendersi non riferiti alla formazione continua nelle materie obbligatorie di deontologia, ordinamento ed etica professionale e previdenza forense.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI

1. Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell'Ordine dell'effettiva partecipazione agli stessi.

2. Il Consiglio, all'inizio di ciascun triennio formativo, provvederà alla verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo relativo al triennio precedente.

3. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento anche parziale dell'obbligo formativo e di aggiornamento professionale nonché la mendace autocertificazione (ove richiesta) del percorso formativo seguito.

ARTICOLO 10 - ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA

1. Su espressa domanda dell'iscritto, che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo e previa verifica della effettività di detto adempimento, il Consiglio dell'Ordine rilascia l'attestato di formazione continua (art. 25, n. 1, Regolamento CNF n.6/2014).

2. L'attestato è personale ed individuale, non è estensibile allo studio, all'associazione professionale, alla società tra avvocati di cui l'iscritto eventualmente faccia parte.

3. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato i 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto 60 anni, qualora ne faccia apposita richiesta.

4. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimotriennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo.

5. L'iscritto, che abbia conseguito l'attestato di formazione continua, può dichiararlo nel sito web dello studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.

6. Il possesso dell'attestato di formazione continua costituisce condizione per: 1) l'inserimento e/o il mantenimento dell'iscrizione in tutti gli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dal Consiglio dell'Ordine su richiesta di Enti Pubblici; 2) per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario d'esame; 4) per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.

ARTICOLO 11 – ISCRIZIONI ED ACCESSO AGLI EVENTI FORMATIVI

1. Le iscrizioni agli eventi formativi organizzati dal COA sono effettuate tramite piattaforma SFERA.
2. Ogni iscritto all'evento, se impossibilitato a parteciparvi, è tenuto a cancellare la propria iscrizione appena possibile, così da consentire la partecipazione di altri colleghi interessati.
3. Gli Avvocati appartenenti ad altri Ordini che non si avvalgano di piattaforma SFERA possono iscriversi inviando apposita email all'indirizzo info@ordineavvocatisiena.it e la registrazione della presenza avverrà a mezzo duplice firma su supporto cartaceo, con successivo rilascio di attestato di partecipazione.
4. La registrazione delle presenze agli eventi formativi avviene tramite tesserino magnetico dei partecipanti in entrata ed in uscita della sessione formativa.
5. Gli organizzatori degli eventi formativi accreditati dovranno registrare le presenze secondo le modalità di cui sopra e provvedere a trasmettere l'elenco alla Segreteria del Consiglio entro i 10 giorni successivi allo svolgimento dell'evento nonché a rilasciare apposito attestato.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento deve intendersi in vigore dalla data dell'approvazione e viene diffuso agli Iscritti a mezzo e-mail e pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena entro 10 giorni dalla delibera di approvazione.

ALLEGATO A -TABELLA RIASSUNTIVA ATTIVITA' AUTOFORMAZIONE

<i>Attività</i>	<i>Crediti attribuiti</i>	<i>Limite massimo annuale</i>
Svolgimento di relazioni o lezioni	1 (per ogni attività, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all'evento formativo)	12
Pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza locale	da 1 a 12	12
Partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, partecipazione quali componenti ai Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina	da 1 a 10	10
Partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense	da 1 a 10	10
Attività seminariali di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata (priva di elementi telematici)	Da 1 a 10	10
Contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati	Da 1 a 10	10
Preparazione esame orale di abilitazione all'esercizio della professione forense	10	10

ALLEGATO B Tabella esoneri per adempimento doveri maternità e/omaternità

A) Figli fino a 6 anni di età

Numero figli	Crediti esonerati
1	10
2	15

B) Figli da 7 anni a 10 anni di età

Numero figli	Crediti esonerati
1	8
2	10

C) Figli da 11 anni fino a 16 anni di età

Numero di figli	Crediti esonerati
1	4
2	6

D) Figli di diverse fasce di età

Numero di figli	Crediti esonerati
2 (uno fino a 6 anni ed uno da 7 a 11 anni)	12
2 (uno fino a sei anni ed uno da 11 a 16 anni)	10
2 (uno da 7 a 10 anni ed uno da 11 a 16 anni)	8
3 o più figli di diverse fasce di età (di cui il 18 maggiore sino a 16 anni)	